

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2007, n. 10

Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, incentivando le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari.

3. La Regione riconosce le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 252/2005 e valorizza il ruolo degli attori sociali.

4. La Regione riconosce come elemento qualificante di assunzione di responsabilità sociale le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

Art. 2

Attività di informazione e di formazione

1. La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative.

2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere:

- a) attività di formazione del personale regionale;
- b) iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 3

Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le

modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti in congedo parentale e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

3. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie che residuano a seguito dell'applicazione del comma 2, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996.

Art. 4

Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare

1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo veneto meccanismi incentivanti volti ad assicurare attuazione coerente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere contributi finalizzati ad assicurare sostegno a quelle piccole e medie imprese aventi strutture produttive nel Veneto che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua l'ambito di intervento, sentita la competente commissione consiliare, e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 5

Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell'amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza disciplinato dall'articolo 111 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" alle previsioni di cui alla presente legge, adottando le conseguenti iniziative.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte, per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009, mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 1 "Norme per la previdenza complementare" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

- a) per l'esercizio 2007 mediante prelevamento di pari importo per competenza e cassa dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 1 "Norme per la previdenza complementare" del bilancio di previsione 2007;
- b) per l'esercizio 2008 mediante prelevamento di pari importo per sola competenza dall'upb U0185 "Fondo speciale per

- le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” del bilancio pluriennale 2007-2009;
- c) per l’esercizio 2009 mediante prelevamento per sola competenza di euro 450.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” e di euro 2.050.000,00 dall’upb U0199 “Rimborso prestiti” del bilancio pluriennale 2007-2009.
3. Contestualmente viene istituita l’upb U0229 “Azioni regionali per la promozione della previdenza complementare” all’interno della funzione obiettivo F0008 “Lavoro” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009, con stanziamento di euro 3.350.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 2.600.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 maggio 2007

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Attività di informazione e di formazione
 Art. 3 - Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori
 Art. 4 - Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare
 Art. 5 - Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali
 Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 maggio 2007, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa del consigliere regionale Pettinò e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d’iniziativa del consigliere Pettinò, relativa a “Norme concernenti le modalità di accesso alla previdenza integrativa” (progetto di legge n. 108);
 - disegno di legge relativo a “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto” (deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2005, n. 27/dcl) – (progetto di legge n. 96);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1° e 3°;
- Le commissioni consiliari 1° e 3° riunite in seduta congiunta, sulla base dei succitati progetti, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto”;
- Le commissioni consiliari 1° e 3° hanno completato l’esame del progetto di legge in data 17 aprile 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 maggio 2007, n. 5334.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge nasce dall’unificazione dei due progetti di legge, n. 96 d’iniziativa della Giunta regionale e n. 108 d’iniziativa del consigliere Pettinò, ed ha per oggetto principale la promozione nel territorio della Regione Veneto delle forme di previdenza complementare collettiva di cui al decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni, incentivando le adesioni dei lavoratori interessati. È stato infatti rilevato come queste forme previdenziali abbiano difficoltà a raggiungere livelli ottimali di adesione: i dati resi noti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) evidenziano infatti come alla fine del 2005 i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi pensione rappresentassero solo il 13 per cento della platea dei potenziali destinatari. Questo dato è già di per sé significativo della difficile situazione della previdenza complementare italiana: tuttavia, un ulteriore motivo di allarme è rappresentato dal fatto che le criticità maggiori si registrano proprio nei settori “ad impresa diffusa” (quali appunto l’area del Veneto), caratterizzati cioè da una presenza massiccia di imprese di piccole o medie dimensioni. I medesimi dati COVIP sottolineano infatti come solo il 13 per cento degli iscritti ai fondi pensione sia dipendente da aziende con non più di 20 addetti. Considerando invece che i dipendenti impiegati in questo settore produttivo raggiungono il 38 per cento del totale nazionale, è del tutto evidente che, come sottolinea la stessa Commissione, “tale bacino di lavoratori costituisce, pertanto, un ambito nel quale si riscontra con particolare urgenza il bisogno di ulteriori iniziative volte a favorire la diffusione della previdenza complementare”.

Con il presente progetto di legge, per ovviare a questa situazione, si mira in primo luogo a promuovere la diffusione di quella “cultura previdenziale” la cui assenza costituisce uno dei principali limiti alla diffusione della previdenza complementare in Italia. Non si deve dimenticare, infatti, che il sistema previdenziale risultante dalle riforme intervenute dal 1993 ad oggi richiede che il lavoratore assuma un atteggiamento attivo nei confronti delle problematiche connesse al pensionamento, il

che presuppone ovviamente un'informazione adeguata.

La competenza ad intervenire con il progetto di legge in esame rientra nella potestà legislativa riconosciuta alle Regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, laddove la previdenza complementare e integrativa rientra tra le materie per le quali si esercita la potestà legislativa concorrente delle Regioni.

Il progetto di legge richiama i "principi fondamentali" della legislazione dello Stato desumibili in particolare dal decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni, quale legislazione di settore, nell'ambito dei quali la Regione esercita la potestà legislativa in materia di previdenza complementare.

In particolare, ai fini del presente progetto di legge, la Regione riconosce le "fonti istitutive" delle forme di previdenza complementare previste dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 252/2005. Per i lavoratori dipendenti tali fonti istitutive sono rappresentate, in particolare, da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, da accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero da regolamenti di enti o aziende, nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Il progetto di legge individua una serie di interventi miranti alla diffusione della "cultura previdenziale" nella Regione del Veneto. Gli aspetti qualificanti di queste iniziative, la cui attuazione è demandata alla Giunta regionale, sono individuabili in base ai differenti soggetti a cui gli interventi stessi sono rivolti (personale regionale, parti sociali, imprese, lavoratori) ovvero in base al loro oggetto (iniziative finalizzate alla formazione degli operatori o all'incentivo della previdenza complementare regionale, iniziative di carattere più spiccatamente economico).

Articolo 1 - Finalità.

La Regione Veneto promuove nel proprio territorio lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa, incentivando le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari e riconoscendo, quale elemento qualificante di assunzione di responsabilità sociale, le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

Articolo 2 - Attività di informazione e di formazione.

L'attività di informazione ha come obiettivo la diffusione degli strumenti che permettono di comprendere le caratteristiche essenziali delle forme di previdenza collettive: lo scopo è quello di creare una maggiore sensibilità su questo tema in capo a tutti i soggetti potenzialmente interessati da queste forme, ossia i lavoratori dipendenti.

Per raggiungere questo scopo è necessario creare una competenza specifica su questa materia da parte di quei soggetti che rappresentano gli interlocutori privilegiati dei lavoratori e, di conseguenza, possono meglio veicolare a livello capillare le conoscenze di cui sopra.

In tale direzione, l'articolo 2 del progetto di legge prevede la promozione di attività di formazione rivolte ad operatori dipendenti dalla Regione, ovvero appartenenti alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 3 - Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

Data la configurazione secondo lo schema "a contribuzione definita" e "a capitalizzazione" assunta dai fondi pensione, le interruzioni del rapporto di lavoro e la conseguente sospensione della contribuzione finiscono per incidere negativamente sulla futura prestazione pensionistica complementare. Queste conseguenze sono ancora più gravi in quanto si producono per lo più nella fase iniziale della carriera del lavoratore, ossia quella fase che, in base al meccanismo della capitalizzazione, ha

il peso maggiore sulla futura prestazione pensionistica.

Per ovviare a questo problema, con il progetto di legge in esame si autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, così da assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

A tal fine, la Giunta regionale dovrà individuare, sentita la competente Commissione consiliare, l'ambito d'intervento, determinando i criteri e le modalità. In sede di prima applicazione la previsione è destinata ad operare a favore di soggetti che fruiscono di periodi di congedo parentale facoltativo e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

Articolo 4 - Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.

L'adesione del datore di lavoro agli accordi collettivi per l'avvio della previdenza complementare comporta costi non irrilevanti per l'impresa. Da un lato, vi sono gli oneri sostenuti per attivare meccanismi di formazione e informazione rivolti ai propri dipendenti. Al contempo, ancora più rilevanti sono gli oneri che gravano sull'imprenditore che decide di contribuire all'avvio della previdenza complementare per i propri lavoratori. Secondo gli ultimi dati della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'aliquota media di contribuzione a carico del datore di lavoro che aderisce agli accordi collettivi per l'avvio della previdenza complementare è pari all'1,17 per cento della retribuzione lorda del lavoratore. Per un'azienda che ha 15 dipendenti, con una retribuzione media di euro 22.000,00 all'anno, il maggiore onere a carico del datore di lavoro è di circa euro 4.000,00 all'anno.

Il presente articolo è teso ad incentivare l'avvio della previdenza complementare nelle piccole e medie imprese venete, autorizzando la concessione di contributi finalizzati a premiare quelle imprese che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare. A tal fine la Giunta regionale individua l'ambito di intervento, sentita la competente commissione consiliare, e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Articolo 5 - Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali.

Il settore del pubblico impiego, nel quale rientra anche il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, presenta aspetti di particolare complessità rispetto al lavoro privato. Le difficoltà maggiori sono legate alla trasformazione - per tutti i lavoratori del settore pubblico assunti prima del 31 dicembre 2000 che vogliono accedere ad una forma di previdenza complementare collettiva - dell'istituto "trattamento di fine servizio", comunque denominato, in "trattamento di fine rapporto" e alle problematiche connesse a questo passaggio.

Poiché l'attuale trattamento di fine servizio comporta l'erogazione, da parte della Regione, di una quota aggiuntiva (la cosiddetta "integrazione" ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale n. 12/1991), si ritiene utile che la Giunta regionale individui forme di adeguamento di tale istituto - che potrebbe trovare nella perdita dell'integrazione regionale un elemento di forte dissuasione all'adesione - alle previsioni di cui alla presente legge, con l'obiettivo di promuovere l'adesione alla previdenza complementare per i dipendenti regionali.

Articolo 6 - Norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge in oggetto sono stati quantificati in euro 3.350.000,00 nell'esercizio 2007 e in euro 2.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

A fronte di questo preventivo di spesa è stato previsto un incremento delle risorse dell'istituenda upb "Azioni regionali per la promozione della previdenza complementare", da allocarsi nella funzione obiettivo F008, area omogenea A0019 del bilancio pluriennale 2007-2009.

Nell'ambito di questo stanziamento complessivo, una quota pari a 350.000,00 euro per l'esercizio 2007 e a euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 sarà destinata al finanziamento delle iniziative di formazione del personale regionale e degli operatori delle parti sociali di cui all'articolo 2.

La quota più consistente dello stanziamento, pari a euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2007 e a euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, sarà destinata al finanziamento delle iniziative di sostegno a favore di lavoratori e imprese di cui agli articoli 3 e 4.

Le Commissioni consiliari Prima e Terza riunite in seduta congiunta, dopo aver effettuato le consultazioni con i soggetti economico-sociali interessati, nella seduta del 17 aprile 2007 hanno approvato il testo oggi al Vostro esame all'unanimità, con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, Veneto PPE, UDC, LV-LN-P, AN, L'Ulivo-PDV."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo n. 252/2005 reca disposizioni in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 252/2005 è il seguente:

"3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere isti-

tuite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale."

Nota all'articolo 5:

- Il testo dell'articolo 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

"Art. 111 - Trattamento di previdenza

1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto."

4. Strutture di riferimento

- Direzione risorse finanziarie
- Direzione risorse umane